



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 61 del 20.03.2018

COPIA

**Oggetto: Atto di indirizzo per l'effettuazione in capo ad un dipendente dell'Amministrazione comunale di un corso di formazione per la successiva nomina in qualità di Responsabile della protezione dei dati.**

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di marzo, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
RUGGIU NICOLA	ASSESSORE	P
PISU ANDREA	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 6    Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, nel prosieguo "Regolamento" o "RGPD", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), la cui piena applicazione è prevista a decorrere dal prossimo 25 Maggio 2018, introduce importanti novità in materia, avuto riguardo anche ai seguenti aspetti:

- liceità del trattamento e condizioni per il consenso (artt.6-7);
- trattamento di categorie particolari di dati (art.9);
- trasparenza, modalità, informazione e accesso ai dati personali (artt.12-16);
- diritto all'oblio (art.17)
- soggetti coinvolti a vario titolo nel trattamento (artt.24 e segg.);
- sicurezza del trattamento (art.32)

dato atto che tra le disposizioni di cui al suddetto Regolamento rileva in particolare, ai fini della presente, la previsione di cui all'articolo 37, a norma del quale:

- il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39;
- il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi;
- il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo;

visti:

- l'articolo 39 del Regolamento ai sensi del quale il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:
  - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
  - b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
  - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla

protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

- d) cooperare con l'autorità di controllo;
  - e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- l'articolo 32 del Regolamento, rubricato “Sicurezza del trattamento”, ai sensi del quale, tra l'altro, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  - b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
  - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
  - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

viste le Linee guida sui Responsabili per la protezione dei dati adottate il 13 dicembre 2016, come modificate in data 5 aprile 2017, adottate dal gruppo di lavoro istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ove, al punto 2.5, nel delineare le conoscenze e le competenze in capo al responsabile della protezione dei dati (RDP), si rappresenta che:

- l'articolo 37, paragrafo 5, del Regolamento non specifica le qualità professionali da prendere in considerazione nella nomina di un RPD; tuttavia, sono pertinenti al riguardo la conoscenza da parte del RPD della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati e un'approfondita conoscenza del RGPD;
- il RPD dovrebbe avere buona familiarità con le operazioni di trattamento svolte nonché con i sistemi informativi e le esigenze di sicurezza e protezione dati manifestate dal titolare;
- nel caso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico, il RPD dovrebbe possedere anche una conoscenza approfondita delle norme e procedure amministrative applicabili;
- il RPD svolge un ruolo chiave nel promuovere la cultura della protezione dei dati all'interno dell'azienda o dell'organismo, e contribuisce a dare attuazione a elementi essenziali del regolamento quali i principi fondamentali del trattamento, i diritti degli interessati, la protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita, i registri delle attività di trattamento, la sicurezza dei trattamenti e la notifica e comunicazione delle violazioni di dati personali;

preso atto che al punto 8 dell'allegato delle suddette Linee guida si evidenzia altresì che fra le competenze e conoscenze specialistiche pertinenti in capo al RPD

rientrano:

- la conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, compresa un'approfondita conoscenza del RGPD;
- la familiarità con le operazioni di trattamento svolte;
- la familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati;
- la conoscenza dello specifico settore di attività e dell'organizzazione del titolare/del responsabile;
- la capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno dell'organizzazione del titolare/del responsabile;

ritenuto che all'interno dell'Amministrazione comunale possa individuarsi nell'istruttore direttivo informatico dott. Davide Michele Puggioni il dipendente in possesso delle competenze informatiche specialistiche necessarie ad assolvere il compito di RPD al fine di garantire il rispetto degli standard minimi di sicurezza imposti dalla vigente normativa con riferimento al trattamento, all'integrità e alla conservazione dei dati;

considerato che affinché il suddetto dipendente possa assolvere proficuamente, previa apposita nomina, i compiti affidati al RPD dalle citate disposizioni normative, è indispensabile che il medesimo sia sottoposto ad un adeguato percorso formativo in materia;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

richiamata la determinazione n.13 del 22/01/2018 con la quale il Responsabile dell'Ufficio Personale ha provveduto a quantificare in complessivi euro 8.557,83 le risorse destinate a finanziare la formazione del personale dipendente per l'anno 2018, con imputazione sui capitoli di spesa n. 320 e n. 325;

acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

con votazione unanime

#### DELIBERA

di disporre che il dipendente dott.Davide Michele Puggioni, istruttore direttivo informatico, categoria "D", tenuto conto di quanto esposto nella parte motiva, riceva adeguata formazione ai fini del successivo affidamento in capo al medesimo dell'incarico di Responsabile della protezione dei dati comunali ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016;

di dare indirizzo affinché l'Ufficio Personale dell'Ente individui uno o più corsi di formazione idonei al suddetto scopo, entro il limite finanziario di euro 1.500,00 a valere sulle risorse deputate alla formazione del personale dipendente, con imputazione sui capitoli di spesa n. 320 e n. 325 del bilancio 2018;

di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 20/03/2018

IL RESPONSABILE  
F.TO FILIPPO FARRIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA SEGRETARIA GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/03/2018 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **26/03/2018** al **10/04/2018** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 26/03/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 10/04/2018

LA SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 26.03.2018